



COMUNE DI SUBBIANO

PROVINCIA DI AREZZO

AREA N. 5

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Art. 5, comma 3 ter¹ della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Esclusione dal processo di VAS del progetto “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero del-la Bonifica, tratto fiume Arno Casentino, II stralcio, II lotto, Fase I (CUP D31B18000340002)”, costituente Variante al Regolamento Urbanistico

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTI

- Il Piano Strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2005 (BURT n. 20 del 18 maggio 2005), successivamente, oggetto di n. 2 varianti
- Il Piano Strutturale Intercomunale di Capolona e Subbiano adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2023 (pubblicazione BURT n. 18 dello 03 maggio 2023),
- Il Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2014 (pubblicazione BURT n. 21 del 28 maggio 2014), successivamente oggetto di n. 11 varianti;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26/09/2023 “Piano Operativo del comune di Subbiano: avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 e dell’art. 21 della disciplina del PIT-PPR e presa d’atto del documento preliminare per la VAS di cui all’art. 23 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10”
- La Direttiva Europea 42/2001/CE "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- Il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - parte seconda – come modificato con D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4;
- La Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in particolare l’art. 14;
- La legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, in particolare l’art. 5, comma 3 ter;
- La delibera Giunta Comunale. n. 92 del 18/06/2025 avente come oggetto la “Nomina dell'autorità competente in materia di VAS per i procedimenti inerenti alla redazione degli atti di governo del territorio e dei programmi di competenza comunale”;

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 29 del 28/07/2025 “Approvazione del progetto “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica, tratto fiume Arno Casentino, II stralcio, II lotto, Fase I (CUP

¹ 3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.



D31B18000340002)”, costituente Variante al Regolamento Urbanistico ai Sensi dell’art. 34 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65”;

VISTO l’avviso di deposito nella segreteria comunale degli atti relativi, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 10 settembre 2025;

PRESO ATTO della nota pervenuta da parte della Regione Toscana Settore VAS e VInCA con prot. 11736 dello 09/10/2025 con il quale era fornito il seguente contributo:

“L’art. 6 “Casi di esclusione” della l.r. 10/2010 al co. 1bis prevede che “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti [...] a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”

Dalla lettura della norma discende l’applicazione del comma 1 bis dell’ art. 6 solo ai casi in cui sia vigente una legge specifica, statale o regionale, in forza della quale l’approvazione del progetto o l’autorizzazione dell’intervento determini la formazione e approvazione contestuale della Variante (si veda ad esempio l’art.38 del Nuovo Codice Appalti Decreto Legislativo 36/2023). In tali casi, infatti, la Variante non segue il procedimento-iter di pianificazione e pertanto non può essere svolto un processo valutativo di VAS che, sulla base delle norme vigenti, risulta “ancorato” al processo di pianificazione.

Nel caso in esame il procedimento di cui all’art. 34 della l.r. 65/2014 “Variante mediante approvazione del progetto” non si configura quale procedimento di Variante ex lege (c.d. variante automatica) ma come un “procedimento di variante semplificato” per il quale quindi non è applicabile l’esclusione dal campo di applicazione della VAS a meno che, per lo specifico intervento, che determina variante, non sia vigente una norma specifica (ulteriore) che ne disciplini l’autorizzazione con contestuale Variante (appunto variante ex lege).

Non è pertanto possibile escludere dal campo di applicazione della VAS ai sensi dell’art.6 comma 1bis della l.r. 10/10 le varianti formate e approvate ai sensi dell’art.34 della l.r. 65/2014.”

VISTA la Relazione motivata presentata dall’autorità procedente con prot. 0012205 del 22/10/2025 con la quale si chiedeva a questa autorità competente una verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che progetto “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica, tratto fiume Arno Casentino, II stralcio, II lotto, Fase I (CUP D31B18000340002)”, costituente Variante al Regolamento Urbanistico non comporti impatti sull’ambiente;

RICHIAMATO l’art. 5, comma 3 ter della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, il quale dispone che “Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l’autorità procedente può chiedere all’autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull’ambiente. A tal fine l’autorità procedente presenta una relazione motivata all’autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”

VISTO il progetto “Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell’Arno e del Sentiero della Bonifica, tratto fiume Arno Casentino, II stralcio, II lotto, Fase I (CUP D31B18000340002)”, costituente Variante al Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 28/07/2025;

CONSIDERATO, come illustrato nei contenuti del progetto costituente Variante al RU nel “Tratto 3.b da Rassina a Ponte Salutio in destra idraulica”, che la variante consiste principalmente nella modifica del tracciato a nord e a sud di Santa Mama, eliminando la precedente pista ciclabile in progetto ed utilizzando infrastrutture esistenti, oltre alla realizzazione di una gabbionata con sviluppo di circa 60,00 metri per il sostegno del rilevato (Intervento 22: Gabbionata in località Santa Mama) non avente rilevanza ai fini della disciplina della pianificazione ma esclusivamente riguardante la fase attuativa di progetto;

RILEVATO che



- In relazione all'impatto sull'ambiente che la trasformazione può generare un certo carico urbanistico, comunque limitato e riconducibile a modalità di fruizione dolce del territorio e utilizzo delle risorse attraverso soluzioni ecocompatibili.
- Il progetto si snoda quasi interamente lungo l'argine del fiume e comunque in prossimità di esso lungo la trama della campagna, inserendosi nel contesto ambientale grazie a situazioni di tracciati esistenti, mentre i materiali e le tecniche utilizzate sono ecocompatibili. Il progetto utilizzerà percorsi esistenti con interessamento di viabilità, comunali, vicinali e interpoderali;
- Non si rilevano modifiche, che possano generare un impatto ambientale significativo o determinante conseguenze negative.
- I contenuti del progetto che genera la variante urbanistica risultano coerenti con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni.
- I contenuti risultano coerenti con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati e la rispettano le disposizioni di cui al titolo I, capo I della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale.

DECIDE

- **Di escludere** dal processo di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto "Sistema integrato dei percorsi ciclabili dell'Arno e del Sentiero della Bonifica, tratto fiume Arno Casentino, II stralcio, II lotto, Fase I (CUP D31B18000340002)", costituente Variante al Regolamento Urbanistico e approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 28/07/2025;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale;
- DI Trasmettere il presente provvedimento completo degli allegati all'autorità procedente e proponente per gli atti di competenza.

Ing. Giorgio Croce

(Autorità competente in materia di VAS del Comune di Subbiano ai sensi della delibera Giunta Comunale n. 92 del 18/06/2025)